

Allegato "A" al numero 50395 di Raccolta
FONDAZIONE MATTEO E FIGLIO GIUSEPPE DOTT. VACCA
Ente filantropico del Terzo Settore

Statuto

Preambolo e percorso costitutivo e modificativo

1. Con testamento olografo depositato e pubblicato il 02-04-1973 a rogito del Notaio Matteo Lavagna di Loano (SV), il Fondatore, Vacca Dottor Giuseppe, medico chirurgo, nato a Borghetto Santo Spirito (SV) il 13-04-1879 e ivi deceduto il 28-03-1973 ha nominato sua erede universale la "Fondazione Matteo e figlio dott. Giuseppe Vacca" "destinata a conferire Borse di Studio a studenti bisognosi e meritevoli di scuole secondarie ed universitarie od equipollenti nati nel Comune di Borghetto Santo Spirito ed, in mancanza dei quali, a studenti delle scuole suddette nati nel Comune di Boissano".
2. Con deliberazione n. 4243 del 08-10-1986, la Regione Liguria ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Matteo e figlio dott. Giuseppe Vacca approvandone contestualmente lo statuto.
3. La Fondazione ha ottenuto iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Liguria con prot. 0011771 del 18-04-2018.
4. Con atto di verbale di Consiglio di Amministrazione in data 23/02/2026 a rogito del Notaio Agostino Firpo di Savona, la Fondazione ha proceduto all'adeguamento dello statuto ai sensi del Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con contestuale istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS, nella sezione c) Enti filantropici.

Articolo 1

Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato FONDAZIONE MATTEO E FIGLIO GIUSEPPE DOTT. VACCA Ente Filantropico del Terzo settore, che assume la forma giuridica di Fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Borghetto Santo Spirito (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017. In particolare Fondazione svolge la propria attività di beneficenza nel settore dell'istruzione e della formazione, attraverso elargizioni da erogarsi in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari. Le attività della Fondazione, quindi, si concretizzano nell'assegnazione di borse di studio a studenti di scuole secondarie ed universitarie od equipollenti, bisognosi e meritevoli, nati nel Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) ed in mancanza dei quali, a studenti pure bisognosi e meritevoli delle scuole suddette, nati nel Comune di Boissano (SV). Le Borse di Studio devono possibilmente essere di importo sufficiente ad assicurare ai beneficiari la copertura delle spese inerenti ai loro studi, anche presso le Università ed altri Istituti equipollenti di istruzione superiore (tasse scolastiche, vitto, alloggio, ecc.). La somma all'uopo necessaria verrà di volta in volta stabilita a giudizio dell'Organo di amministrazione, che ne vaglierà la necessaria entità. Il medesimo Organo, al fine di dare ulteriore contributo ad istruzione e formazione di studenti di scuole secondarie ed universitarie od equipollenti - bisognosi e meritevoli - nati nel Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), avrà inoltre facoltà di fornire supporto economico alle iniziative della "Biblioteca Civica del Comune di Borghetto Santo Spirito" che siano specificatamente orientate al settore dell'istruzione e della formazione dei giovani impegnati nello studio, ferma restando la priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili all'assegnazione delle borse di studio. Lo stato di bisogno degli aspiranti beneficiari delle borse di studio, che verranno assegnate nel mese di settembre di ciascun anno, per l'anno scolastico successivo, verrà insindacabilmente giudicato dall'Organo di Amministrazione; a parità di bisogno sono preferiti gli aspiranti beneficiari che abbiano conseguito la migliore votazione finale nel precedente anno scolastico. L'aver conseguito la borsa di studio nell'anno precedente costituisce titolo prevalente per i beneficiari, a condizione che essi conseguano la promozione in ogni anno scolastico, almeno nella sessione autunnale, e nelle Università ed Istituti d'Istruzione Superiore superiori, per ciascun anno accademico, tutti gli esami nella sessione estiva ed autunnale.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il
----- finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza
----- l'esclusione di altri
- • contratti di appalto, indifferentemente di opere o di
----- servizi, di prestazione d'opera professionale, di co-
----- modato, di costituzione di diritti reali, sia a favore
----- che a carico della Fondazione, di compravendita e
----- permuta di beni immobili e mobili, anche registrati,
----- di assicurazione, contratti con istituti bancari e cre-
----- diti, contratti di finanziamento, concessione di ga-
----- ranzie, rilascio o richiesta di rilascio di fidejussioni e
----- altre garanzie equivalenti a copertura di pagamenti o
----- adempimenti a favore di terzi nell'esclusivo interesse
----- della Fondazione;
 - • l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo
----- termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di super-
----- ficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qual-
----- siasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri,
----- con Enti pubblici o privati, che siano considerate op-
----- portune e utili per il raggiungimento degli scopi della
----- Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-
----- catrice, conduttrice, comodataria, comodante o comun-
----- que posseduti o detenuti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e
----- indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle
----- finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istitu-
----- zioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, di-
----- retttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
----- analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fonda-
----- zione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche
----- alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che
----- svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta
----- al perseguimento degli scopi statutarî;
- f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e
----- la promozione di realtà/strutture volte al perseguimen-
----- to delle finalità della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione,
----- manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla
----- pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quel-
----- le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la
----- Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed in-
----- ternazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte
----- di attività;
- i) istituire premi, borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al persegui-
----- mento dei fini istituzionali, attività di commercializza-

zione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

5. La Fondazione non può, in ogni caso, essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale che comprende i beni mobili ed immobili di compendio dell'eredità del Dottor Giuseppe Vacca fu Matteo costituisce il fondo di dotazione iniziale e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Or-

----- gano di Amministrazione, può essere destinata a incre-
 ----- mentare il patrimonio;-----

--- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-
 ----- pea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pub-
 ----- blici;-----

--- f) avanzi di amministrazione che, con delibera dell'Organo
 ----- di Amministrazione, può essere destinata a incrementa-
 ----- re il patrimonio;-----

2. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio
 per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e
 non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del
 proprio patrimonio.-----

3. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo
 svolgimento della propria attività principalmente da contributi
 pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite pa-
 trimoniali ed attività di raccolta fondi.-----

4. Nella gestione del patrimonio devono essere osservati i
 principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i cri-
 teri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento
 di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi co-
 sti. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed
 efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e
 risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità
 di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività
 di interesse generale di cui all'articolo due del presente Statu-
 to. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione so-
 no approvate dall'Organo di amministrazione sulla base di:-----

--- a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;-----

--- b) priorità e strumenti di intervento;-----

--- c) settori, ambiti e aree geografiche provinciali di interven-
 ----- to;-----

--- d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'at-
 ----- tività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i set-
 ----- tori di intervento.-----

La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da soste-
 nere e i soggetti con cui collaborare.-----

5. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni
 o servizi, in osservanza di quanto previsto al comma prece-
 dente, possono essere disciplinate con apposito regolamento
 predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione.-----

6. Le attività della Fondazione non possono essere rese nei
 confronti di chi faccia parte della stessa.-----

7. Qualora risulti che il patrimonio minimo di cui al comma 4
 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un-
 terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione,
 e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza
 indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo op-
 pure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fon-
 dazione.-----

Organi sociali

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Le cariche sono attribuite per nomina, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 7

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione nella denominazione di Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri così nominati:

- a) due designati dal Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito;
- b) uno designato dall'Ufficio dell'Ambito Territoriale di Savona in seno all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria;
- c) il Rev. Parroco della Parrocchia di San Matteo in Borghetto Santo Spirito;
- d) uno nominato per cooptazione dagli amministratori di cui alle lettere precedenti individuato tra persone del territorio locale di operatività della Fondazione con chiara e riconosciuta onorabilità e scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale, spessore morale e comprovata esperienza pluriennale nel campo delle professioni o nel Terzo settore.

Con riferimento alla previsione di cui alle precedenti lettere a) e b) si specifica che la nomina degli Amministratori da parte della Pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di direzione, coordinamento o controllati da parte della Pubblica amministrazione nei confronti della Fondazione. Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice civile e gli stessi pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. L'Organo di amministrazione governa la Fondazione.

3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riu-

nione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'Organo di amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- nomina il Segretario della Fondazione e ne determina l'eventuale retribuzione, nel rispetto della vigente normativa;
- predispone il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente:

- rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive ricevute, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9

Organo di controllo

1. L'Organo di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Qualora sia assegnato all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo di amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

2. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 10

Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

2. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito re-

gistro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 11

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 12

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
2. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 117/2017, il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 13

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige, cura e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 14

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo di amministrazione.

Articolo 15

Statuto e Disposizioni finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo di amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

FIRMATO: CLAUDIO MASTROGIORGIO - AGOSTINO FIRPO

